




Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523

Ufficio I



Prot.

Roma, 23 APR. 2014

Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Roma

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Roma

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

E p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
Roma

Oggetto: art. 270 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002- rilascio di copie - diritto d'urgenza

Numerosi uffici giudiziari chiedono chiarimenti sull'esatta applicazione dell'articolo 270 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, e precisamente se la triplicazione del diritto di copia, prevista nel caso di rilascio "con urgenza", trovi applicazione alle sole ipotesi di rilascio di copia su supporto cartaceo.

A tale proposito si rappresenta che la previsione normativa di cui all'art. 270 del D.P.R. n. 115/02 dispone che "per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato".

Di conseguenza, dalla lettura della norma emerge che la triplicazione del diritto di copia, maggiorazione prevista per l'urgenza, si riferisce alle copie rilasciate, entro due giorni, su supporto cartaceo.



Allo stato, tenuto conto che le vigenti disposizioni contenute nel D.P.R. n. 115/02 devono considerarsi il quadro normativo di riferimento per la disciplina del diritto di copia sino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 40 del medesimo Testo Unico sulle Spese di Giustizia, attualmente all'esame dei competenti organi, si ritiene che la maggiorazione per l'urgenza, così come disciplinata dal citato art. 270, sia applicabile soltanto al rilascio di copie urgenti su supporto cartaceo.



Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Il Direttore Generale
Marta Mancinetti